

Civile Sent. Sez. 2 Num. 23291 Anno 2021
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
Data pubblicazione: 23/08/2021

SENTENZA

sul ricorso 10076-2018 proposto da:

ROMANA DIESEL S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato
FABRIZIO DIONISIO, rappresentata e difesa dall'avvocato
MARCO PIZZUTELLI, giusta delega in atti;

- ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale -

contro

GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RECCHIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'AVVOCATO PAOLO G. PASTORINO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

DEL SOLE NAZZARENO, quale titolare della ditta individuale denominata "PAV.IN DI DEL SOLE NAZZARENO", elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato PAOLA BASTIANELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

FACCHINI SISTO, PONTICIELLO ANTONIO, DRACO ITALIANA S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3364/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il ^{8/6/5} ~~04/04/~~ 2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha depositato in udienza memoria scritta e, concluso oralmente, in via principale per la rimessione alle Sezioni Unite, in via subordinata accoglimento del primo e secondo motivo del

ricorso principale; per il primo motivo del ricorso
incidentale: o rinvio a nuovo ruolo, o rimessione alle
Sezioni Unite o accoglimento; accoglimento secondo e
terzo motivo del ricorso incidentale;

udito l'Avvocato PAOLA BASTIANELLI, difensore del
resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti
difensivi depositati;

CA
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2-bis



Fatti di causa

Con sentenza n. 2602/2008 il Tribunale di Roma decideva in ordine alla controversia avente ad oggetto l'opposizione, proposta da Del Sole Nazareno (quale titolare della ditta individuale PAV.IN.) nei confronti di Draco Italiana S.p.a., avverso il D.I. di pagamento -a carico del primo ed a favore della seconda- della somma di lire 33.387.910, oltre accessori, a saldo del corrispettivo -solo in parte pagato- per la fornitura di materiali.

La proposta opposizione, di cui la Draco chiedeva il rigetto, verteva -in sostanza- sul preteso intervenuto accordo inter partes di sospensione del pagamento ingiunto in dipendenza delle contestazioni subite dal Del Sole quanto a lavori di pavimentazione interna della struttura Romana Diesel S.p.a. subappaltategli da Zeppieri Costruzione S.r.l. e fino all'accertamento della qualità del materiale per l'occasione fornito dalla Draco.

Dette contestazioni sarebbero state, infatti, connesse a precedente fornitura di difettoso materiale utilizzato per la realizzazione della suddetta pavimentazione subappaltata.

L'opponente Del Sole svolgeva, quindi, domanda riconvenzionale per la condanna della Draco al risarcimento del danno pari agli importi delle fatture che la subappaltatrice Zeppieri aveva rifiutato di pagare per la difettosità della suddetta pavimentazione.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale



La decisione del Tribunale capitolino, previa revoca dell'opposto D.I., statuiva la condanna del Del Sole al pagamento in favore della Draco della minor somma di € 8.148,51, oltre accessori, con rigetto della interposta domanda riconvenzionale in virtù della persistente pendenza di altra non definita controversia sulla mancanza della qualità del materiale fornito, per il detto subappalto, dalla Draco.

Quest'ultima impugnava la succitata sentenza del Tribunale di Roma al fine di sentir rigettata l'opposizione a D.I..

L'appellato Del Sole resisteva all'avverso gravame ed, a sua volta, interponeva appello incidentale volto ad ottenere una ulteriore diminuzione del credito dovuto alla Draco.

Il giudizio di secondo grado (n. R.G. 1591/2009) sorto innanzi alla Corte di appello di Roma per effetto dell'appello principale della Draco veniva, di seguito, riunito ad altro giudizio (n. R.G. 348/2014) relativo ai gravami interposti avverso la sentenza n. 568/2013 del Tribunale di Frosinone.

Con tale decisione il Giudice frusinate decideva sulla domanda svolta dalla Zeppieri Costruzioni S.r.l. nei confronti di Romana Diesel S.p.a. per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto avente ad oggetto la costruzione della nuova sede della committente convenuta.



Nella causa innanzi al Tribunale di Frosinone la Romana Diesel S.p.a. resisteva alla pretesa creditoria della Zeppieri e chiedeva , in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo dell'appalto a causa di alcuni vizi dell'opera, fra cui anche la non corretta pavimentazione interna eseguita in subappalto dal Del Sole, con restituzione di quanto pagato in eccesso e e condanna dell'attrice Zeppieri al risarcimento del danno.

Nel giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, a seguito di richiesta di chiamata in causa per manleva da parte della società Zeppieri, venivano citate la Si.Co.B. s.r.l., di poi rimasta contumace, ed il Del Sole, nella citata qualità, che chiedeva il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti ed, in via riconvenzionale, la condanna della Zeppieri al pagamento del corrispettivo dell'opera, consistita nella citata pavimentazione interna, eseguita in subappalto.

Il Tribunale di Frosinone, con la detta sentenza del 2013, condannava la Zeppieri Sr.l. -previa operata compensazione fra il residuo dovuto prezzo dell'appalto, opportunamente ridotto, ed il credito risarcitorio della parte convenuta, al pagamento in favore della Romana Diesel S.p.a. della somma di € 602.040,79, oltre rivalutazione ed interessi.

Lo stesso Tribunale condannava il Del Sole a tenere indenne la società Zeppieri fino all'importo di e 551.218,49 (la Si.Co.B. veniva, per inciso, condannata alla manleva per il residui € 103.152,00).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



La sentenza era impugnata, con atto che dava vita al succitato riunito giudizio di appello (n. R.G. 348/2014), dal Del Sole, che chiedeva il pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita in subappalto e la esclusione o riduzione del credito risarcitorio della Romana Diesel.

Proponevano appelli incidentali la Società Zeppieri e la Romana Diesel : la prima al fine di ottenere una revisione, sotto il profilo sia dell'an che del quantum, del credito risarcitorio riconosciuti alla Romana diesel ; la seconda (ovvero) quest'ultima stessa per vedersi riconosciuta anche la liquidazione del danno non patrimoniale subito a causa dell'inesatto inadempimento del contratto di appalto.

All'esito dello svolto giudizio di secondo grado sugli anzidetti riuniti giudizi di appello, la Corte distrettuale di Roma – con sentenza n.3364/2017 – così decideva :

dichiarava inammissibile l'appello principale interposto dalla Draco avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2602/2008, accogliendo -per quanto di ragione- il gravame incidentale del Del Sole con conseguente condanna della Draco S.r.l. al pagamento in favore del medesimo Del Sole, previa parziale compensazione dei rispettivi crediti, della somma di € 5.913,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in misura dei due terzi delle stesse, compensate per il resto;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



accoglieva parzialmente l'appello principale della società Zeppieri e quello incidentale del Del Sole avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 568/2013, con sua conseguente parziale riforma e, quindi, con condanna della Zeppieri S.r.l. al pagamento in favore di Romana Diesel della somma di € 66.227,00, oltre interessi e con condanna del Del Sole al pagamento in favore della società Zeppieri della somma di € 25.343,82, oltre interessi, dichiarando la non debenza di alcunchè da parte della SICOB s.r.l. e provvedendo, quindi, a regolare le spese secondo soccombenza.

Avverso la sentenza n. 3364/2017 della Corte di Appello di Roma ricorrono, instando per la sua cassazione, la Romana Diesel S.p.a. in via principale, con atto resistito con controricorsi sia dal Del Sole che dalla Zeppieri S.r.l., nonché quest'ultima società stessa con ricorso interposto in via incidentale ed , a sua volta, resistito con controricorso della Romana Diesel S.p.a..

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della Decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso principale proposto da Romana Diesel S.p.a. si denuncia la "violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c., in sé ed in combinato disposto con l'art. 1223 c.c., nonché delle norme

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



e dei principi in materia di integralità e di effettività del risarcimento”.

L'esposta pretesa violazione è denunciata dalla parte ricorrente principale in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. .

La medesima parte ricorrente, nello stesso motivo qui in esame, prospetta -inoltre ed in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.- la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 , comma 2°, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione meramente apparente o manifestamente contraddittoria.

Procedendo, per ordine logico, all'esame -per prima- della censura per ultimo esposta (ma avente carattere assolutamente dirimente), deve osservarsi quanto segue.

Del tutto infondata è la prospettata pretesa nullità.

L'impugnata sentenza è assolutamente motivata e, quanto al decisum, viene dato compiutamente conto dei motivi posti a base del ragionamento decisorio della Corte territoriale. E, tanto, per nulla (come prospettato in ricorso) in modo apparente.

In ordine al lamentato e prospettato errore di diritto vertente nella mancata determinazione del risarcimento pretesamente dovuto e prospettato nella sua "integralità e per equivalente", deve osservarsi quanto segue.



L'impugnata sentenza ha, in punto, deciso facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili, seguendo l'insegnamento di note pronunce di questa Corte.

In particolare la Corte distrettuale, nel decidere, in proposito, ha puntualmente e correttamente motivato, esplicando le ragioni per cui le pretese sottese al motivo qui oggi in esame erano del tutto infondate.

Rifacendosi a noto insegnamento di questa Suprema Corte (ex plurimis: Cass. n.ri 2345/1995 e 6181/2011) è stato correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata come - in materia di appalto- il committente può a sua scelta, da una parte, richiedere l'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore ex art. 2931 c.c., con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente dovuto in subordine alla mancata esecuzione specifica della condanna all'eliminazione delle difformità e dei vizi.

Il committente può, sempre a sua scelta, domandare direttamente la riduzione del prezzo.

Tutto ciò a prescindere dalla rilevanza con cui -in concreto- possono variamente atteggiarsi le differenti entità pecuniarie conseguenti alla riduzione del prezzo ovvero al detto risarcimento per equivalente, il primo ed il secondo liberamente richiedibili dalla parte in base a propria scelta.



A tutto ciò consegue che il risarcimento per equivalente ancorato all'entità delle somme necessarie per l'eliminazione di difetti può essere richiesto allorchè sia stata svolta domanda di eliminazione delle difformità e dei difetti a cura e spese dell'appaltatore.

Viceversa, allorchè si domanda la riduzione del prezzo (come nella concreta ipotesi in giudizio) l'entità del risarcimento richiedibile è costituito solo dalle spese effettivamente già sostenute per rifare l'opera.

La Corte territoriale ha, quindi, correttamente distinto fra conseguenze (differenti) in relazione a (differenti) azioni proposte.

Nella fattispecie l'appaltante/committente Romana Diesel - come valutato dalla Corte del merito- aveva optato per la domanda di riduzione prezzo e, quindi (alla stregua dei detti principi), poteva chiedere solo i danni per le spese effettivamente sostenute per l'eliminazione di difformità e vizi e non certo il danno per equivalente (come preteso dalla appaltante/committente con la richiesta della maggior somma perseguita).

Il motivo è, dunque, infondato nel suo complesso e va respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il vizio di omessa pronuncia, in violazione dell'art 112 c.p.c, su un motivo di appello.



Tale censura (che è solo una parte del motivo qui in esame) è proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..

La doglianza è altresì proposta anche ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" oggetto di discussione fra le parti.

La censura, per come proposta sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto, è del tutto inammissibile in quanto l'omessa pronuncia è solo un specifico vizio di violazione di legge espressamente previsto dall'ordinamento processuale per la mancata dovuta pronuncia su un capo di domanda. Mai la detta omessa pronuncia può essere riconnessa alla (differente fattispecie della) omessa valutazione di un fatto, tanto più che -alla stregua di nota giurisprudenza (ex plurimis : Cass. civ., S.U., Sent. 7 aprile 2014 n. 8053) l'omessa valutazione di un fatto va riferita esclusivamente ad un mero fatto in senso ontologico o ad un documento specifico o a un dato.

Sotto il profilo della omessa pronuncia su una svolta domanda il motivo qui in esame è fondato.

La sentenza della Corte distrettuale (v.: p. 5) dà atto della domanda formulata dalla Romana Diesel "al fine di ottenere anche la liquidazione del danno non patrimoniale subito a causa dell'inesatto adempimento del contratto di appalto".

Tuttavia non c'è traccia alcuna, nella gravata pronuncia, in proposito a tale domanda. Quest'ultima non può neppure -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



data la sua specifica natura- ritenersi valutata per relationem o rigettata implicitamente.

Tutto ciò in palese ed erronea violazione dell'obbligo di pronunciare, specie al cospetto del suddetto riconoscimento (di cui alla p. 5 cit.) della sussistenza della domanda medesima ed in dipendenza del precedente decisum del giudice prime cure ovvero del Tribunale di Frosinone, che aveva espressamente pronunciato su tale preteso danno di immagine ritenuto infondato (va, comunque, rammentato in proposito che quel Tribunale aveva escluso la sussistenza del detto danno considerando che "la Romana Diesel opera in un settore (si pensi alle attività di officina e ricambi), la cui credibilità, sotto il profilo commerciale ed imprenditoriale, non può ritenersi, nemmeno in astratto, minata dalla presenza di crepe o di avvallamenti sui pavimenti").

Il motivo, nel senso e nel limite innanzi esposto, deve, quindi, essere accolto, con ogni conseguenza di legge.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale la Zeppieri S.r.l. lamenta varie violazioni di legge, tutte finalizzate, in sostanza, all'affermazione della nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1 , n. 4 c.p.c. per motivazione solo apparente.



In particolare e sotto altro sollevato profilo parte ricorrente incidentale si duole della violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. e 2697 e 2699 c.c..

Il motivo non è, nel suo complesso, fondato.

L'impugnata sentenza ha dato correttamente conto dei motivi posti a base delle decisione.

Non ricorre, quindi, l'ipotesi di motivazione apparente.

Si è del tutto fuori dalle fattispecie di motivazione assente, perplessa o fondata su affermazioni contraddittorie con irriducibile contrasto logico delle stesse (ex plurimis : Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).

La Corte del merito, in particolare, ha giudicato respingendo puntualmente i motivi di gravame (relativi a fermo tecnico, mancata prova del danno, ecc.) dell'appello esaminato.

Più specificamente, ancora, ampio spazio risulta dedicato dalla motivazione della sentenza impugnata (v.: pp. 9-16) alla corretta disamina, in punto, della fattispecie.

Quanto all'ulteriore profilo della violazione delle norme di legge deve rilevarsi il carattere del tutto strumentale della lamentata violazione di legge finalizzata, invero, ad una impropria e non più possibile rivalutazione nel merito ed in punto di fatto della fattispecie.

Al riguardo non può che richiamarsi i consolidati e qui richiamati principi giurisprudenziali di questa Corte secondo il quali "non può ammettersi, anche attraverso la formale e



strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione di fatti del giudizio di merito” (Cass., 14 novembre 2013, n. 25608), specie quando, come nella fattispecie, non ricorre l’ipotesi di “un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148).

Il motivo va, dunque, respinto.

4.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza per violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 132. Co. 2 , n. 4 c.p.c.. Viene svolta doglianza per una asserita “motivazione perplessa, manifestamente contraddittoria e meramente apparente”.

Il motivo non può essere accolto.

Non si verte, nella fattispecie (e come già rilevato innanzi sub 3) in ipotesi di motivazione apparente o totalmente inesistente.

Le censure di carenza motivazionale, fra l’altro e conformemente alla disciplina oggi in vigore, consentono la ricorribilità per Cassazione esclusivamente nelle ipotesi –cui già si faceva innanzi cenno -di “irriducibile contrasto motivazionale fra affermazioni inconciliabili” alla stregua di quanto oggi previsto dall’ordinamento (per effetto delle modifiche alle norme processuali di cui alla L. n. 134/2012) e del retrostante intento legislativo di “riduzione al minimo



costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione”
(Cass. civ., S.U. n. 8053/2014, cit., nonché Cass. n.ri
24148/2013, 25608/2013, 7983/2014, 13928/2015).

A riprova dell'assoluta inammissibilità della svolta censura
basti qui, in breve, rammentare, come i Giudici del merito
abbiano motivatamente affrontato e correttamente risolto
finanche la questione della ripartizione e riparametrazione
dei danni conseguenti al fermo aziendale per i ritardi dei
lavori concernenti delle pavimentazioni con specifico
riferimento alla durata (nove giorni secondo contratto di
subappalto del 1999) per i lavori di sola pavimentazione
interna.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

5.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si formula ,
sotto altro profilo fattuale (ovvero per somme dovute in
regresso -€ 25.342,82- da Ditta del Sole ad essa ricorrente
incidentale), la medesima eccezione di nullità della
sentenza impugnata ai sensi delle stesse norme processuali
invocate col motivo sub 2.

IL motivo è inammissibile alla stregua di quanto innanzi già
esposto e della giurisprudenza citata, non ricorrendo alcuna
ipotesi di mancanza assoluta motivazione.

6.- Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



7.- Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, l'impugnata sentenza – rigettato il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale- va cassata per effetto dell'accoglimento, nel limite innanzi precisato, del secondo motivo del ricorso principale stesso con rimesso al Giudice del rinvio in dispositivo indicato, che provvederà alla decisione uniformandosi a quanto innanzi enunciato.

8.- Si dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto

P.Q.M.

La Corte

rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e , rigettato il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 21 ottobre
2020.

Antonio Oricchio

[Signature]